



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 251 del 24/03/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Presa d'atto ordinanza n. cronol. 873/2021 del 27/01/2021 rg. 5644/2017 - ex art. 702 bis c.p.c.- Tribunale di S. Maria C.V.- III sez. civile – R.F. c/AORN - Legal App 62/2015.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 24/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Presa d'atto ordinanza n. cronol. 873/2021 del 27/01/2021 rg. 5644/2017 - ex art. 702 bis c.p.c.- Tribunale di S. Maria C.V.- III sez. civile – R.F. c/AORN - Legal App 62/2015.

### **Direttore UOC AFFARI LEGALI**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso**

- **che** in data 09/11/2015 veniva notificato ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. dal sig. R.F., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Supino Di Lorenzo, per l'accertamento del danno subito in conseguenza ad intervento chirurgico eseguito in data 15/03/2007;
- **che** con nota prot. n. 18967/U del 04/12/2015 veniva conferito incarico legale all'avv. Sandro Salera per la rappresentanza e la difesa di questa Azienda;
- **che**, successivamente, in data 29/09/2017 veniva notificato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. recante rg. 5644/2017, acquisito al prot. n. 18771 del 29/09/2017 ed agli atti dell'ufficio legale, promosso dinanzi il Tribunale di S. Maria C.V.;
- **che** con deliberazione n. 216 del 03/11/2017, questa Azienda conferiva incarico legale all'avv. Sandro Salera, per continuità difensiva;
- **che** il giudizio si concludeva con ordinanza n. cronol. 837/2021 del 27/01/2021, rg. 5644/2017 (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), con la quale il Giudice adito accoglieva totalmente la domanda attorea e dichiarava co-responsabile l'AORN dell'evento lesivo;

#### **Considerata**

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell'ufficio legale;

#### **Preso atto**

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*";

#### **Ritenuto**

- **di** dover, dunque, procedere a dare esecuzione alla ordinanza in parola così da evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, riservandosi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;
- **di riservarsi di valutare ogni azione e/o adempimento da intraprendere a tutela dell'Azienda, anche in termini di regresso e/o di rivalsa;**

*Deliberazione del Direttore Generale*

- **che**, pertanto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

**Attestata**

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. **di** prendere atto della ordinanza n. cronol. 837/2021 del 27/01/2021, rg. 5644/2017, con la quale il Giudice adito ha accolto totalmente la domanda attorea e ha dichiarato co-responsabile l'AORN dell'evento lesivo, in particolare:
  - *"in accoglimento della domanda della parte ricorrente, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore della parte istante della somma di euro 55.035,00 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT FOI, dalla data del fatto (15.03.2007) fino a quella di pubblicazione della presente";*
  - *"condanna i resistenti in solido al pagamento in favore della parte istante delle spese di lite che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge";*
  - *"condanna l'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano al pagamento in favore delle parti chiamate in causa delle spese di lite che liquida per ognuna in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge";*
2. **di** individuare quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;
3. **di** riservarsi di effettuare il pagamento - a cura della UOC G.E.F. - della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota;
4. **di** riservarsi ogni azione e/o adempimento da intraprendere a tutela dell'Azienda, anche in termini di regresso e/o di rivalsa;
5. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all'avv. Luca Supino Di Lorenzo e alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
6. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI**  
**Avv. Chiara Di Biase**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Gaetano Gubitosa**  
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
*Deliberazione del Direttore Generale*

insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;  
**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Annetichiarico  
Il Direttore Amministrativo              Avv. Amalia Carrara

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **Prendere atto** della ordinanza n. cronol. 837/2021 del 27/01/2021, rg. 5644/2017, con la quale il Giudice adito ha accolto totalmente la domanda attorea e ha dichiarato co-responsabile l'AORN dell'evento lesivo, in particolare:
  - *“in accoglimento della domanda della parte ricorrente, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore della parte istante della somma di euro 55.035,00 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT FOI, dalla data del fatto (15.03.2007) fino a quella di pubblicazione della presente”;*
  - *“condanna i resistenti in solido al pagamento in favore della parte istante delle spese di lite che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge”;*
  - *“condanna l'Azienda Ospedaliera di Sant'Anna e San Sebastiano al pagamento in favore delle parti chiamate in causa delle spese di lite che liquida per ognuna in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge”;*
2. **Individuare** quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;
3. **Riservarsi** di effettuare il pagamento - a cura della UOC G.E.F. - della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota;
4. **Riservarsi** ogni azione e/o adempimento da intraprendere a tutela dell'Azienda, anche in termini di regresso e/o di rivalsa;
5. **Trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all'avv. Luca Supino Di Lorenzo e alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
6. **Rendere** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*